

Regolamento di Polizia Rurale



Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 92 del 26.10.2005



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Norme generali per gli ambiti rurali
- Capo III - Ambiti rurali edificati
- Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque
- Capo V - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi
- Capo VI - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante
- Capo VII - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Capo VIII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli
- Capo IX - Sanzioni
- Capo X - Entrata in vigore del regolamento

Indice

Capo I – Disposizioni generali

- Art.1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione
- Art.2 - Il Servizio di polizia rurale
- Art.3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale
- Art.4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del servizio di polizia rurale

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

- Art. 5 - Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Art. 6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 7 - Esercizio di caccia e pesca
- Art. 8 - Pascolo degli animali
- Art. 9 - Pascolo nelle ore notturne
- Art.10 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori
- Art.11 - Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art.12 - Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art.13 - Uso dei cannoni ad onde d'urto antigrandine e dissuasori per l'allontanamento dei volatili
- Art.14 - Accensione di fuochi nei fondi e abbruciamento di materiale vegetale
- Art.15 - Cani a guardia di proprietà rurali
- Art.16 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art.17 - Trasporto di animali
- Art.18 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Art.19 - Smaltimento di animali morti

Capo III – Ambiti rurali edificati

- Art.20 - Case rurali
- Art.21 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- Art.22 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali
- Art.23 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art.24 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art.25 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare
- Art.26 - Divieto di attivazione di allevamenti
- Art.27 - Depositi di foraggi ed insilati

Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque

- Art.28 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art.29 - Gestione di fossi e canali privati
- Art.30 - Irrigazione
- Art.31 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale
- Art.32 - Deflusso delle acque
- Art.33 - Scarico nei fossi
- Art.34 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole
- Art.35 - Siepi ed alberi prospicienti le strade
- Art.36 - Strade private e vicinali

Capo V - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

- Art.37 - Definizione di bosco
- Art.38 - Definizione di boschetto
- Art.39 - Definizione di siepe
- Art.40 - Modalità di gestione di siepi e boschetti -

Capo VI – Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

- Art.41 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice
- Art.42 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati
- Art.43 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento e in zone a destinazione diversa da quella agricola
- Art.44 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola
- Art.45 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art.46 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti
- Art.47 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art.48 - Distribuzione di esche avvelenate
- Art.49 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

Art.50 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art.51 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Capo VII – Spandimento su suolo agricolo dei liquami zootecnici e dei letami, materiali e sostanze assimilabili e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

Art.52 - Definizione di liquami zootecnici

Art.53 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici e letami

Art.54 – Stoccaggio e maturazione dei letami

Art.55 - Trasporto dei liquami zootecnici e dei letami

Art.56 – Spargimento dei letami

Art 57 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

Capo VIII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art.58 - Vendita diretta di prodotti agricoli

Art.59 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

Art.60 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo IX – Sanzioni

Art.61 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art.62 - Contestazione e notificazione

Art.63 - Pagamento in misura ridotta

Art.64 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Art.65 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Art.66 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo X – Entrata in vigore del regolamento.

Art.67 - Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale di Igiene, di Edilizia, al Codice Della Strada, al Codice Civile e al Codice Penale.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Emilia Romagna, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale è svolto dalla polizia municipale e dagli altri incaricati addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del servizio di polizia rurale

1. Al Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

3. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Pulizia dei terreni agricoli incolti o abbandonati

1 I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2 Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone le spese sostenute al trasgressore.

3. Al fine di prevenire incendi, il sindaco può disporre con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

4. Tenuto conto delle norme previste dai Regolamenti Comunitari, l'accertamento di violazioni ai commi 1-2-3 comporta una sanzione pecuniaria da €100,00 a €300,00, salvo l'applicazione delle norme previste dall'art 623 e seguenti del Codice Penale.

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, di seguito denominato C.C., è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art.4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una

strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso, riconoscendo al proprietario un equo indennizzo.

4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 7

Esercizio di caccia e pesca.

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi vigenti nonché dai Regolamenti regionali, provinciali e norme di Polizia idraulica per canali di bonifica.

2. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneti specializzati ed a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

3. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.

4. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art.8

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalle altre amministrazioni.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

5. Le violazioni ai commi -2 - 3 -4 comportano una sanzione pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 9.

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso nei soli fondi chiusi e recintati.

2. Qualora vengono accertate violazioni al presente articolo sarà applicata una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 10

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.
2. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di €25,00 a €150,00.

Art. 11

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Fermo restando le norme del Codice della Strada, lungo le strade pubbliche la circolazione di animali pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo le strade .
2. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame se non in occasione di fiere e mercati o altre manifestazioni.
3. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di €100,00 a €300,00.

Art.12

Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui, senza autorizzazione della proprietà o del conduttore, è vietato spigolare, rastrellare e raccogliere funghi, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

Art.13

Uso dei cannoni ad onde d'urto antigrandine e dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

1. La materia è disciplinata dal Regolamento cannoni antigrandine approvato con Delibera Consigliare n.23 del 29.03.2004 e dal Regolamento di polizia Urbana art .35 approvato con Delibera Consiliare n.33 del 16.04.2004.

Art. 14

Accensione di fuochi nei fondi e abbruciamento di materiale vegetale

1. E vietato accendere fuochi nel territorio Comunale, di bruciare l'erba secca e gli sterpi dei prati, dei campi, delle ripe, degli argini dei corsi d'acqua, dei canali, degli invasi ecc..
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è considerata come smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi del D.lgs 5 febbraio 1997, n.22.
3. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati e disposti dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante territorialmente competente, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 100 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni.

5. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione dei fuochi non sono consentite

6 L'accertamento di violazioni ai commi 1 - 2- 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di €77,00 €462,00 e ai commi 4 e 5 da €50,00 a €300,00 salva l'applicazione delle norme previste dall'art. 623 e seguenti del Codice Penale.

Art.15

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali non recintati, in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, salvo quelli accompagnati dal proprietario, ma assicurati con mezzi adeguati in modo da non risultare pericolosi a terzi.

2. L'accertamento di violazioni al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di €50.00 a €150.00 di eventuali norme del Codice Penale e di altre norme vigenti in materia.

Art.16

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

Art.17

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.Lgs 30/12/1992 n° 532 attuazione della Direttiva 91/628/CE).

2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

3. Le violazioni al presente articolo fermo restando l'applicazione della normativa vigente in materia sono sanzionate con il pagamento di una pena pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art.18

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda U.S.L. per il Servizio Veterinario competente per territorio, di qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti dagli animali sani, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dal Servizio Veterinario

Art. 19

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell' Azienda U.S.L competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III

Ambiti rurali edificati

Art. 20

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione e dal normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi ,che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 21

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura e da altre norme vigenti in materia..
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 22

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 23

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali .
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

9. Per la violazione alle presenti disposizioni è prevista una sanzione pecuniaria da € 25,00 a €150,00.

Art.24

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare particolari odori e disagi per le abitazioni viciniori;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali.
 - g) per la violazione alle presenti disposizioni è prevista una sanzione pecuniaria da €25,000 a €150,00, fatta salva l'applicazione di altre norme vigenti in materia.

Art. 25

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
3. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
4. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
5. Le stalle per bovini e equini adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare la dispersione dei liquidi, dotata di platea impermeabile, ed essere realizzate in conformità alle vigenti norme.

6. Fermo restando l'applicazione delle norme speciali in materia, qualora venga accertata una violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà applicata una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 26

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico) B (di completamento) – C (di espansione) – D (commerciale e industriale), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini.
2. La violazione alla presente disposizione comporta la sanzione pecuniaria da € 100,00 a €300,00., fatta salva l'applicazione di altre norme vigenti in materia.

Art. 27

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A., devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
3. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo viene applicata la sanzione pecuniaria di €100,00 a €300,00.

Capo IV

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 28

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
2. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.
3. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.
4. Per quanto non contemplato dalle vigenti norme in materia, per la violazione al presente dispositivo è prevista una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 29
Gestione di fossi e canali privati

1. I fossi e/o canali divisorii tra i fondi e terreni devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o i loro aventi causa.
2. Tutti i fossi delle strade comunali e vicinali devono essere sfalciati ed espurgati a cura e spese dai frontisti, una volta all'anno e, occorrendo più volte in modo da renderli sgombri da eccessiva vegetazione e depositi di materiali vari che impediscono il regolare deflusso delle acque; in tale caso si potrà occupare la sede stradale evitando di creare pericolo e rischi per la circolazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere e tombare fossi, canali facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione di quelli autorizzati dal Comune o da altri enti competenti.
4. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, salvo i prodotti consentiti per legge.
5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
6. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono apportare modificazioni alla struttura ed al percorso di fossi o canali che incidano negativamente sulla funzionalità idraulica esistente.
7. L'inosservanza alle prescrizioni e ai divieti sopraccitati comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da €50,00 a €150,00.

Art.30
Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

5. Qualora vengano accertate violazioni al presente disposto, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali è prevista una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 31

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;
3. Salva l'applicazione di norme di carattere edilizio/urbanistico, violazioni al comma 2 sono sanzionate da una pena pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 32

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n°523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
3. E' fatto divieto ai proprietari di terreni confinanti con corsi d'acqua pubblici di eseguire lavori, atti o fatti non autorizzati dagli enti competenti o che comunque pregiudicano la regolare funzionalità idraulica degli stessi ai sensi degli artt. 132 e seguenti del R.D. n.368/1904 e successive modificazioni.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (approvato ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89), al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all'art. 140, lett. e) del R.D. 368/1904, fino a 5 metri.
5. La violazione al presente dispositivo comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 33

Scarico nei fossi

1. E' vietato lo scarico nei fossi e delle scoline acque provenienti da fabbricati o attività senza la preventiva depurazione o chiarificazione e senza la necessaria autorizzazione allo scarico con l'esclusione delle acque meteoriche.

2. E' fatto divieto ingombrare l'alveo dei fossi col deposito di rifiuti, erbe, pietre, materiali legnosi o altro genere.
3. Salva l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs 11.05.199 ,n.152 e alla normativa Regionale, chiunque viola il presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art.34

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali, salvo i casi di necessità, che dovranno essere comunque autorizzati
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, tenuti a mantenere il ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 0,50 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 0,50, nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.
6. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00, salva l'applicazione di altre norme prevista dal Codice della Strada..

Art. 35

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
3. Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da € da € 25,00 a € 150,00 ,salva l'applicazione delle norme previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 36
Strade vicinali

1. Le strade vicinali, devono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 01.09.1918, n.1446 e successive modificazioni alle strade comunali, e sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Capo V
**Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei
boschetti e delle siepi**

Art. 37
Definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considera bosco, le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 1000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 10 metri..
3. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.
4. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 38
Definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 39 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Art. 39
Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 40
Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. Fatte salve le vigenti norme urbanistiche e del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Capo VI
Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 41
Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al servizio Fitosanitario Regione Emilia Romagna la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare,

i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria prevista da specifici Decreti Ministeriali

2. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

3. Le violazioni ai commi 1-2 comporta una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00 salva l'applicazione di altre normative di settore.

Art. 42

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal Servizio Fitosanitario Emilia Romagna e il consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Per il le piante e i residui di potatura contaminato da *Erwinia amylovora* deve essere sempre tenuto in partite distinte dagli altri vegetali ed essere bruciato in campo.

4. Le violazioni di cui ai citati commi comporta una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00 salvo l'applicazione di altre norme speciali vigenti in materia.

Art. 43

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento e in zone a destinazione diversa da quella agricola

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.

2. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "MoltoTossico", "Tossico" o "Nocivo", purchè la miscela irrorata non raggiunga persona, animali e veicoli transitanti sulle strade.

3. Per violazione ai presenti commi è prevista una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 44

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 55 del presente Regolamento, nelle zone agricole l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti deve avvenire evitando di raggiungere persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, fermo restando l'applicazione di altre norme vigenti in materia.

Art. 45

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 25,00 a €300,00.

Art. 46

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
4. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.
5. La violazione ai sopraccitati commi salvo all'applicazione di norme speciali comporta la sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 47

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 48

Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli ed operare in modo tale da impedire che bambini, animali domestici e selvatici possano venirne a contatto.

2. La violazione alla presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €50,00 a €150,00.

Art. 49

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei prodotti consentiti e nei casi di necessità accertati dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante.

2. La violazione al presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 salvo l'applicazione di altre norme speciali in materia.

Art. 50

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

3. La violazione alle presenti norme comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 salvo l'applicazione di norme speciali in materia

Art. 51

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

3. Per quanto contemplato dalla vigente normativa in materia, chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Capo VII

Spandimento su suolo agricolo dei liquami zootecnici, dei letami, materiali e sostanze assimilabili e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

Art. 52

Definizione dei liquami zootecnici

1. La materia è disciplinata principalmente dalla Legge Regionale n.50 del 24.04.1995 modificata dalla Legge Regionale n.21 del 3 Luglio 1998, dal Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque e dal T.U.LL.SS. n.1275/1934.
2. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
3. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 53

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici e letami

1. Lo spandimento dei liquami provenienti da imprese agricole dedite allevamento zootecnico considerate insediamenti civili o produttivi di cui all'art.1 della L.R. n.50/95 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia Servizio Agricoltura e Territorio e può essere effettuato soltanto sul suolo adibito ad uso agricolo, esclusivamente per fini agronomici.
2. E' vietato lo spandimento dei liquami dal 15 Dicembre al 28 febbraio salvo eventualmente deroghe emesse dalla Provincia e sui suoli innevati, gelati, o saturi in corsi d'acqua, sui terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento, nonché sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi.
3. E' vietato lo spandimento dei liquami a una distanza inferiore a mt.30 dalle abitazioni; almeno 200 metri dalle fasce di rispetto dai punti di prelievo degli acquedotti pubblici; nelle aree di cava sia in atto che dimesse.
4. Non è consentito lo spargimento e la fertirrigazione dei liquami sui terreni con irrigatori a getto nebulizzante
5. E' consentito lo spandimento dei liquami o letami anche su fondi non più considerati agricoli ma di fatto ancora coltivati.
6. Per lo spandimento dei liquami provenienti da allevamenti di bovini, equini, ovini e caprini di consistenza fino a 10 UBA, non si applicano per i medesimi i divieti di cui all'art. 7 del Piano Stralcio, in particolare il divieto temporaneo per il periodo 15

Dicembre – 28 febbraio, eccetto quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 5 della citata L.R.n.21/98.

7. Sono fatti salvi ulteriori divieti derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica ed ambientale, di regolamentazione urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alle fasce di rispetto dei laghi, bacini e corsi d'acqua.

8. Per le violazioni al presente articolo, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. n.50/95 modificata dalla L.R. n.21/98 nonché al T.U.LL.SS. R.D. 27.07.1934 N.1265 ,è prevista una sanzione pecuniaria da €50,00 a €300,00,

Art.54

Stoccaggio e maturazione dei letami

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata dimensionata per consentire l'accumulo del letame prodotto in novanta giorni devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

2. L'accumulo temporaneo del letame a piè di campo anche su terreno nudo, prima della sua utilizzazione non si configura come stoccaggio, ai sensi della legge regionale n.50/95 e rientra nella normale pratica agronomica alle seguenti condizioni:

- a) provenga direttamente da allevamenti zootecnici e sia accumulato esclusivamente per il successivo utilizzo sul terreno agricolo adiacente e avvenga dopo adeguata maturazione dello stesso, conseguibile dopo almeno 30 giorni di permanenza in apposita concimaia,
- b) Sia evitato il ruscellamento dei percolati mediante idonea arginatura o la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante superficiale circostante,
- c) sia effettuato in zona agricola, escluse le aree di rispetto dei centri abitati come definite dal vigente Piano Regolatore, ad una distanza di almeno 80 metri dalle civili abitazione ed a 20 mt. dai confini di proprietà, salvo esplicite deroghe emesse dall'autorità competente.
- d) Sia rispettata una distanza minima di metri 20 dai corsi d'acqua o scoli poderali posti a valle ad esso collegati, tali distanze dovranno essere misurate dal solco perimetrale o dal piede esterno dell'arginatura.
- e) Il letame non permanga a piè campo per un periodo continuativo superiore a sei mesi.
- f) A fronte di rilevanti accumuli di letame che possono provocare forti odori e la proliferazione di insetti molesti, l'autorità competente può disporre l'adozione di particolari accorgimenti, quali la copertura e la disinfestazione del cumulo stesso

3. Le violazioni al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a €300,00-, salvo l'applicazione di altre normative vigenti in materia.

Art. 55

Trasporto dei liquami zootecnici e dei letami

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e dei letami provenienti dagli allevamenti zootecnici deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.
2. La violazione al presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 salvo l'applicazione delle norme previste dal Codice della Strada.

Art. 56

Lo spargimento dei letami e sostanze equiparate

1. Lo spargimento del letame, dello stallatico e altre sostanze equiparate di origine animale, è consentito solo se l'operazione viene effettuata abbinata ad un adeguato intervento di aratura e comunque non oltre le 48 ore e in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al D.M. 19.04.1999 e al vigente regolamento.
2. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo è applicabile una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

Capo VIII

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 57

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D.Lgs. n° 226 e D.Lgs. n° 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune.

Art. 58

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 59

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

Capo IX Sanzioni

Art. 60

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento e alle ordinanze sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento e alle ordinanze, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali; ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n.267, nonché dalla Legge n.3/2003 prevede in generale una

sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 e in specifico l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate nei singoli articoli.

3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

4. Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art.61

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art.62

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi di cui all'art.60 del presente articolo.

Art.63

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo

esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981n.689.

Art.64

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
 - a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata,
 - b) del ripristino dello stato dei luoghi
 - c) rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.
2. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo nei modi e nei termini assegnati, si provvede d'ufficio. Le spese eventualmente sostenute sono a carico del trasgressore.

Art.65

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Capo X

Entrata in vigore del regolamento

Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sostituisce integralmente il Regolamento di Polizia Rurale approvato dalla G.P.A. nella seduta del 21 03. 1950 con atto n.6646.
2. Tutte le altre disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.